

**DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA
A PROCEDURA APERTA
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
PER MINORI FREQUENTANTI
LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DEI COMUNI DI
NOLE E SAN MAURIZIO CANAVESE
PERIODO 15/09/2015 – 14/08/2018**

1 - Premessa

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

2 - Normativa:

La normativa della gara è contenuta principalmente: nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (altrove per brevità "Codice"); nel d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (altrove per brevità "Regolamento").

3 - Stazione appaltante (Soggetto responsabile della gara):

A norma del comma 3-bis dell'art. 33 del Codice, i comuni non capoluogo di provincia devono acquistare lavori, beni e servizi *"nell'ambito delle unioni dei comuni (...), ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (...)".*

I Comuni di San Maurizio Canavese e di Nole, hanno sottoscritto una convenzione per la gestione associata delle procedure di affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica ai sensi della quale il Comune di San Maurizio Canavese è stato individuato quale Comune capofila.

Pertanto, il Soggetto responsabile della procedura di gara, unico referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'appalto, è il Comune di San Maurizio Canavese, Provincia di Torino, CAP 10077, con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 1; tel. + 39011/9263299; telefax +39011/9263249; pec sociale@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it; e-mail istruzione@comune.sanmauriziocanavese.to.it.

Responsabile del procedimento di gara - RUP: Daniela Sartori; tel. diretto + 39011/9263289; e-mail: daniela.sartori@comune.sanmauriziocanavese.to.it.

4 - Amministrazione aggiudicatrice:

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'Ente titolare del potere di "spesa" che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.

In questo caso, le Amministrazioni aggiudicatrici sono due:

- il Comune di San Maurizio Canavese, Provincia di Torino, con sede in Piazza Martiri della Libertà, 1, Cap 10077; telefono +39011/9263299, telefax +39011/9263249

PEC: sociale@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it

e-mail: istruzione@comune.sanmauriziocanavese.to.it

- Il Comune di Nole, Provincia di Torino, con sede in Via Torino, 127, Cap 10076, telefono +39011/9299711; telefax + 39011/9296129.

PEC comune.nole.to@legalmail.it

e-mail: uff.istruzione@comune.nole.to.it

5 - Luogo di esecuzione del contratto:

La prestazione in gara dovrà essere resa dall'Aggiudicatario:

- nei plessi scolastici del territorio del Comune di San Maurizio Canavese (TO)
- nei plessi scolastici del territorio del Comune di Nole (TO).

6 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione:

La procedura di gara prescelta per aggiudicare il contratto è la procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può presentare un'offerta (artt. 3 co. 37, 54 e 55 del Codice).

Il criterio di selezione dell'offerta migliore è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La Stazione Appaltante aggiudica il contratto valutando l'offerta non solo sulla base del prezzo ma anche sulla base di altri parametri qualitativi/quantitativi (artt. 81 e 83 del Codice).

7 - Determinazione a contrattare:

Il RUP, Daniela Sartori, ha approvato il presente con determinazione a contrattare n. 153 del 09.06.2015. Con tale determinazione è stato avviato il procedimento di gara (ex art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 55 co. 3 del Codice).

8 - Codice identificativo della gara - CIG: 6263435E0F.

9 - Pubblicità:

Il bando di gara è stato trasmesso alla Commissione dell'Unione Europea ai fini della pubblicazione sovranazionale ed è stato pubblicato sul sito del Comune di San Maurizio Canavese, Ente Capofila, all'indirizzo: www.comune.sanmauriziocanavese.to.it, in data 09.06.2015 (art. 66 co. 10 del

Codice) e sul sito dell'altra Amministrazione aggiudicatrice, Comune di Nole, all'indirizzo <http://www.comune.nole.to.it>, in data 09.06.2015

Il bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, del 12/06/2015 numero 68 (art. 66 co. 7 del Codice).

10 - Lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti.

11 - Varianti progettuali

A norma dell'art. 76 del Codice, non sono ammesse varianti progettuali.

12 - Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

L'appalto ha per oggetto l'affidamento ad imprese specializzate nella ristorazione scolastica delle seguenti prestazioni:

Prestazione principale: Servizio di preparazione e confezionamento - presso il centro di cottura dell'appaltatore - veicolazione e distribuzione dei pasti per i minori, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dei Comuni di Nole e San Maurizio Canavese.

Prestazioni accessorie: Allestimento, riordino, pulizia, sanificazione dei refettori e dei locali annessi. Gestione informatizzata, a cura dell'appaltatore, delle presenze mensa con postazione aperta al pubblico per la riscossione delle rette.

Categoria di servizio - Prestazione principale: Cat. 17 (Servizi alberghieri e di ristorazione) di cui all'allegato IIB al Codice degli Appalti.

CPV - Prestazione principale: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica.

L'affidamento di cui trattasi è relativo ad un servizio di cui all'allegato IIB del Codice: in quanto tale esso è disciplinato, ai sensi dell'art. 20 del Codice stesso, dai soli artt. 65 e 68 del medesimo, nonché dai principi generali applicabili a tutti gli affidamenti, di cui all'art. 2 del Codice predetto.

Esso è inoltre disciplinato da tutte le disposizioni del Codice che siano esplicitamente richiamate nel bando e nel presente disciplinare, al cui rispetto il Comune di San Maurizio Canavese si auto-vincola.

La durata è fissata in tre anni con decorrenza 15.09.2015 e termine il 14.08.2018. E' facoltà delle due Amministrazioni aggiudicatrici procedere all'affidamento del servizio per un ulteriore periodo di tre anni scolastici, e pertanto dal 15.09.2018 al 14.08.2021, alle medesime condizioni economiche ed organizzative e sotto la stretta osservanza dei disposti del Capitolato Speciale

d'Appalto (altrove per brevità "CSA"). La ripetizione del servizio sarà affidata con determinazione di entrambi i Comuni.

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Al termine del contratto, è sempre ammissibile la proroga tecnica, a mezzo di provvedimento motivato delle Amministrazioni aggiudicatrici, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora si rendesse necessaria per completare la procedura selettiva del nuovo contraente.

L'importo complessivo presunto dell'appalto per il servizio pasti veicolati per le scuole dei territori comunali di Nole e San Maurizio Canavese, ivi comprese le prestazioni accessorie di cui sopra, relativamente al periodo 15.09.2015 – 14.08.2018, ammonta a euro 2.815.645,20 oltre agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 17.896,05 per un totale di euro 2.833.541,25 (duemilioniotto-centotrentatremilacinquecento-quarantuno/25), IVA esclusa.

Le Amministrazioni aggiudicatrici si riservano la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57 co. 5 lett. b) del Codice, di affidare allo stesso prestatore, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel CSA, per un importo massimo, IVA esclusa, pari ad euro 2.833.541,25, ivi compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Pertanto, a norma dell'art. 29 del Codice, l'importo complessivo dell'appalto è pari ad euro 5.667.082,50 (cinquemilione-seicento-sessantasettemilaottanta-due/50), IVA esclusa.

L'importo complessivo presunto dell'appalto - escluso di IVA al 4% - è stato calcolato moltiplicando il prezzo unitario del pasto posto a base di gara, per il numero di pasti medi previsti nel periodo di riferimento; nel prezzo stimato sono compresi i servizi accessori indicati nel presente articolo.

Il prezzo unitario del pasto (alunni ed insegnanti aventi diritto) **posto a base di gara** viene fissato in euro **4,72**, con il rispetto delle diverse grammature risultanti dalla tabelle dietetiche previste dal CSA, comprese le merende per i bambini della scuola dell'infanzia, oltre ad euro **0,03**, quale costo delle misure adottate per eliminare, o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti anche dalle interferenze, ai sensi dell'art. 26, co. 5, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetto a ribasso – per un totale di euro **4,75** a pasto, oltre IVA.

Riassorbimento del personale. Ai sensi dell'art. 69 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale attualmente impiegato dalla impresa uscente, con il mantenimento dello stesso inquadramento economico e giuridico.

A tal fine, e a titolo indicativo, si indicano nella tabella di seguito le unità di personale attualmente impiegate presso il Soggetto Gestore incaricato dal Comune capofila, per lo svolgimento del servizio, la relativa qualifica e l'inquadramento secondo il CCNL applicato nonché il profilo orario.

Centro Cottura				
N°addetti	Ore/die	FTE	Mansione	Livello
1	8	100%	Capo Cuoco	3°
1	8	100%	Cuoco	3°
1	8	100%	Cuoco	3°
1	8	100%	Cuoco/Autista	4°
1	7	87,5%	Cuoco	4°
1	6	75%	Impiegata	4°
1	6	75%	Aiuto Cuoco	5°
3	4	50%	ASM	6°
Scuole di San Maurizio				
N°addetti	Ore/die	FTE	Mansione	Livello
1	5	62,50%	Aiuto Cuoco	5°
1	3	37,50%	ASM	6°
1	2,60	32,50%	ASM	6°
4	2,5	31,25%	ASM	6°
4	2	25%	ASM	6°
1	1,2	15%	ASM	6°

L'appalto è finanziato dalle Amministrazioni aggiudicatrici con fondi propri di bilancio.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

L'appalto è soggetto alla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010.

Tutti i pagamenti effettuati nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'art. 6 co. 3 del d.l. n. 187/2010, convertito nella cit. l. n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente con strumenti che consentano la perfetta tracciabilità delle operazioni: preferibilmente bonifico bancario o postale.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alle Amministrazioni aggiudicatrici gli estremi di uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.

13 - Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali di partecipazione di cui al successivo paragrafo 22. Tali operatori possono essere:

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) dell'art. 34 comma 1 del Codice;

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 34 co. 1 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 comma 8 del Codice;

operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

14 - Condizioni di partecipazione - Requisiti di carattere generale

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistano:

► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater) del Codice;

► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.gs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" (di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) devono essere in possesso, "**pena l'immediata esclusione dalla gara**", dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, co.7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, co. 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, co. 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, co. 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, co. 1, lettera c) (consorzi stabili).

► Si precisa che, in ossequio a quanto previsto nella determinazione n. 2 del 2/09/2014 dell'AVCP (ora ANAC), la verifica dell'insussistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione dal diritto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contratti di cottimo fiduciario e i relativi subappalti e subcontratti, previste dal d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*), non attenendo alla fase di partecipazione alla procedura di gara, sarà limitata al solo aggiudicatario. La Stazione Appaltante procederà a tale controllo successivamente all'aggiudicazione definitiva con le modalità previste dal medesimo *Codice delle leggi antimafia*, come integrate dalla l. n. 190/2012 a sua volta novellato dall'art. 29 del d.l. n. 90/2014.

15 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass* reso disponibile dall'ANAC (già AVCP) con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal co. 3 del citato art. 6-bis.

Conseguentemente, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - *AVCpass*) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2 co. 3.2 della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema *AVCpass* o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente.

16 - Documentazione di gara e sopralluogo

La documentazione di gara si compone di:

a) progetto della prestazione, Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), DUVRI e schema di contratto, approvato (artt. 94 del Codice e 279 del DPR 207/2010):

- dal Comune di San Maurizio Canavese con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 dell'08.06.2015 e determinazione n. 153 del 09.06.2015;

- dal Comune di Nole con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 dell'08.06.2015;

b) bando;

c) presente disciplinare di gara;

d) piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2018 delle Amministrazioni aggiudicatrici;

e) codice di comportamento del Comune di San Maurizio Canavese e del Comune di Nole.

La documentazione è disponibile sui siti internet: <http://www.comune.sanmauriziocanavese.to.it>

<http://www.comune.nole.to.it>

► **Il sopralluogo** dei luoghi interessati dalla prestazione è **obbligatorio**, in quanto è opportuno, per la formulazione dell'offerta, che i concorrenti prendano visione dei luoghi di somministrazione dei pasti, essendo previsto dal progetto prestazionale che gli stessi siano allestiti, puliti e sanificati a cura dell'appaltatore, nonché dotati degli arredi necessari.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà “**causa di immediata esclusione**” dalla procedura di gara. Diversamente, la mancata o irregolare allegazione dell'attestazione comprovante l'avvenuto sopralluogo - ove il concorrente l'abbia effettivamente effettuato nei termini previsti- costituirà “elemento esigibile” da parte della Stazione appaltante ai sensi del successivo paragrafo 18.

Al fine di esperire il sopralluogo, i concorrenti devono inviare non oltre il termine di 35 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, all'indirizzo di posta elettronica PEC sociale@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it, oppure al n. di telefax +39011/9263249, una richiesta di sopralluogo avente ad oggetto “Richiesta di sopralluogo per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione per minori frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei Comuni di Nole e San Maurizio Canavese – periodo 15/09/2015 – 14/08/2018 - CIG ”, indicando: 6263435E0F altresì la denominazione dell'operatore economico, nonché nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo stesso. La richiesta deve inoltre specificare l'indirizzo di posta elettronica/ PEC/FAX, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo sarà effettuato nei giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante. Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno due giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere l'atto di conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione, da inserire nella BUSTA “A – Documentazione amministrativa”.

Il sopralluogo potrà essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, ovvero da un soggetto diverso **munito di delega**.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, costituiti o non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici (art. 37 co. 5 del Codice), il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché **munito di delega di tutti detti operatori**.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi. In caso di più operatori economici consorziati indicati come esecutori dei servizi, il sopralluogo potrà essere effettuato o congiuntamente o da un operatore soltanto, **munito di delega rilasciata dagli altri operatori**.

17 - Richieste di chiarimenti

Gli operatori economici possono ottenere chiarimenti sulla procedura inviando quesiti scritti al RUP, all'indirizzo riportato al precedente art. 3, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali saranno pubblicate in forma anonima sulla pagina web www.comune.sanmauriziocanavese.to.it

18 - Modalità di presentazione della documentazione - cause di immediata esclusione/irregolarità essenziali/non essenziali/elementi esigibili - sanzioni

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara:

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione all'indirizzo internet www.comune.sanmauriziocanavese.to.it.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Ai sensi del combinato disposto dei novellati artt. 38 co. 2-bis e 46 co. 1-ter del Codice, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del Codice nonché in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che debbano essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dagli atti di gara, nella specie pari ad un importo di euro **2.833,54** (duemilaottocentotrentatre/54), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. La sanzione è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di raggruppamento temporaneo di imprese, che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti, sia esso costituendo o costituito. La sanzione è comminata anche all'impresa ausiliaria, in ipotesi di avvalimento, qualora la stessa produca una dichiarazione ex artt. 38 e 49, co. 2, lett. c) del Codice carente (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

La sanzione è comminata a sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate in capo al singolo concorrente ed è pertanto da ritenersi onnicomprensiva (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

Nel caso di cui sopra, la Stazione Appaltante comunica al concorrente l'irregolarità rilevata e gli richiede di manifestare la propria intenzione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio, concedendogli a tal fine un termine perentorio pari a 10 giorni-solari consecutivi- dalla ricezione della richiesta, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono rendere (cfr. Determinazione ANAC n. dell'8/01/2015).

Nel caso il concorrente comunichi di non volersi avvalere del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante provvederà ad **escluderla** dalla gara senza applicazione della sanzione di cui sopra.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio, dovrà indicare alla Stazione appaltante la modalità prescelta per la corresponsione della sanzione.

Laddove il concorrente dichiari di volersi avvalere del soccorso istruttorio ed abbia indicato, quale modalità di corresponsione della sanzione, in luogo del pagamento diretto, l'escussione parziale della cauzione provvisoria, ha l'obbligo di provvedere alla sua reintegrazione **a pena di esclusione** dalla gara. In caso di inutile decorso del termine perentorio di 10 giorni, il concorrente **è escluso** dalla gara. La Stazione appaltante provvederà altresì ad escutere integralmente la relativa cauzione provvisoria nel caso in cui la mancata regolarizzazione dipenda dall'effettiva carenza del requisito dichiarato in capo al concorrente. Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della Stazione appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, la Stazione appaltante provvederà a segnalare il fatto all'ANAC che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, co. 2, lett. dd) del Regolamento.

Le fattispecie espressamente qualificate quale causa di **"immediata esclusione"** dalla procedura, non si intendono ricomprese nelle disposizioni normative sopra richiamate e non sono passibili di regolarizzazione postuma. Tra tali fattispecie sono ricomprese sia le irregolarità strettamente connesse al contenuto dell'offerta o alla segretezza della stessa, sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità

del contenuto dell'offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015). Pertanto, nel caso in cui tali fattispecie si verifichino, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente **escluso** dalla procedura, senza applicazione della sanzione di cui sopra.

Le fattispecie contrassegnate espressamente nel presente Disciplinare come **“irregolarità essenziali”** comporteranno l'applicazione della procedura sanzionatoria e di regolarizzazione postuma di cui sopra.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

Le fattispecie contrassegnate nel presente disciplinare quali **“dichiarazioni o elementi esigibili da parte della Stazione appaltante”** consistono in **“irregolarità non essenziali”** che afferiscono tuttavia ad **“elementi indispensabili”** alla Stazione appaltante per poter procedere alla celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e, pertanto, nel caso in cui le stesse si verifichino, potranno essere oggetto di richiesta di chiarimenti o completamento da parte della Stazione appaltante senza necessaria previa attivazione del cennato meccanismo sanzionatorio di cui al precedente paragrafo (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare, in corso di gara, la rilevanza di ogni ulteriore inadempimento attuabile da parte di un concorrente ad obblighi imposti dal presente disciplinare, dall'ulteriore documentazione di gara o dalla restante normativa vigente, che non sia espressamente qualificato dal presente disciplinare di gara quale causa di esclusione immediata/irregolarità essenziale/irregolarità non essenziale/dichiarazioni o elementi esigibili da parte della Stazione Appaltante, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell'attività interpretativa dell'ex AVCP, odierna ANAC, nei limiti in cui esse siano compatibili con il novellato assetto normativo di cui ai citati co. 2-bis e 1-ter degli artt. 38 e 46 del Codice.

19 - Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel precedente Paragrafo 17 (Richieste di chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto, all'indirizzo PEC o al numero di fax (questo **“autorizzato”** a norma dell'art. 79 co. 5-bis del Codice) indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 79 co. 5-bis del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax (o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione), dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante dal concorrente. Diversamente, la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

20 - Subappalto

L'impresa appaltatrice potrà subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del Codice, i soli servizi accessori a quello principale, costituiti dal servizio di pulizia dei locali interessati dalla refezione scolastica, il trasporto dei pasti e quello di rilevazione del numero giornaliero delle presenze mensa. Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio di refezione scolastica come disciplinato dal CSA.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo. **In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.**

La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Le Amministrazioni aggiudicatrici non provvederanno al pagamento diretto del subappaltatore. I pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alle predette Amministrazioni aggiudicatrici, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalle Amministrazioni aggiudicatrici, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'Appaltatore, anche in deroga alle previsioni di cui sopra, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria delle prestazioni, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

21 - Ulteriori disposizioni

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente (art. 86 co. 2 e co. 3 del Codice).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto (art. 81, co. 3 del Codice).

L'offerta vincolerà il concorrente per centottanta giorni che decorrono dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, i contratti di appalto verranno stipulati da ciascuno dei due Comuni, per la parte di rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace e comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese relative alla stipulazione dei contratti sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione dei contratti è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica previste dalla normativa in materia di lotta alla mafia, nonché al controllo del possesso dei requisiti richiesti.

Le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione per estratto sui quotidiani (qui quantificate approssimativamente in euro 4.000,00) **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate al Comune di San Maurizio Canavese, quale Stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 66, co. 7 del Codice letto in combinato disposto con l'art. 34, co. 35 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012). Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi, al rimborso dovrà provvedere per intero il mandatario/consorzio il quale successivamente provvederà al recupero di quanto dovuto dai mandanti/consorziati.

Le Amministrazioni aggiudicatrici si riservano la facoltà di cui all'art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo senza continuità aziendale dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 92, co. 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Le Amministrazioni aggiudicatrici potranno, quindi, interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria che hanno partecipato alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario.

22 - Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali di partecipazione (capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale)

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine professionale (art. 40 del Codice):

a.1) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane quali soggetti specializzati nella ristorazione scolastica. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 39 del Codice).

a.2) per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del d.m. 23.06.2004, ovvero presso Albo Regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate e/o raggruppande o consorziate e/o consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione di cui alle lett. a.1) o a.2).

b) Capacità economico e finanziaria (art. 41 del Codice):

b.1) fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 – 2014), per un importo non inferiore a euro 5.667.082,50 (diconsi euro cinquemilioniseicentosessantasettemilaottantadue/50), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;

b.2) fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 – 2014), per servizi nel settore oggetto della gara (ristorazione scolastica), svolti presso enti pubblici o privati, per un importo non inferiore ad euro 2.833.541,25 (diconsi euro duemilioniottocentotrentatremilacinquecentoquarantuno/25) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, i requisiti di cui alle lett. b.1) e b.2), relativi al fatturato globale ed a quello specifico, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria, precisamente per almeno il 60% e, per la restante parte, dalla/e mandante/i, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento/consorzio, GEIE o rete di imprese.

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lett. b.1) e b.2) trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, co. 3, del Codice.

c) Capacità tecnica (art. 42 del Codice):

c.1) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 2014) nel settore oggetto di gara (ristorazione scolastica) presso enti pubblici o privati, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi, nonché attestazione di regolare esecuzione.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito di cui alla lett. c.1) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

d) Certificazioni di qualità (art. 43 del Codice):

d.1) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 “Sistema di qualità”.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito di cui alla lett. d.1) deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento, il consorzio, la rete di imprese o il GEIE.

d.2) possesso della certificazione UNI EN ISO 22000 – 2005 relativa alla sicurezza alimentare.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito di certificazione di cui alla lett. d.2) deve essere posseduto almeno dalla mandataria o capogruppo.

► **“A pena di immediata esclusione dalla gara”,** il possesso dei requisiti elencati nel presente paragrafo 22 deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

► **“A pena di immediata esclusione”**, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al presente paragrafo 22, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio (art. 35 del Codice), fatti salvi i “Requisiti di ordine professionale” di cui alla precedente lett. a), che dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori (art. 277 del Regolamento), fatti salvi i “Requisiti di ordine professionale” di cui alla precedente lett. a), che dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

23 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

► Il plico generale contenente l'offerta e la documentazione a corredo, **“a pena di immediata esclusione”** (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015) deve essere debitamente sigillato e deve pervenire, entro e non oltre le ore le **ore 18,00 del giorno 20.07.2015**, al seguente indirizzo:

Ufficio protocollo del Comune di San Maurizio Canavese, Piazza Martiri della Libertà n. 1
(lunedì aperto dalle 16,00 alle 18,00).

Il plico generale contenente l'offerta deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura “procedura aperta per il servizio di refezione per minori frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei Comuni di Nole e San Maurizio Canavese - periodo 15/09/2015 – 14/08/2018 - CIG 6263435E0F.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

► Nel caso di omessa indicazione di uno o più degli elementi richiesti ai fini dell'identificazione del/i concorrente/i, tali mancanze si intenderanno **“irregolarità non essenziali”** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare.

► La mancata indicazione sul plico della procedura di gara cui l'offerta fa riferimento ovvero

l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente procedura di gara, comporterà l'inammissibilità dell'offerta e **“l'immediata esclusione”** dell'operatore economico dalla procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

I plichi dovranno pervenire, a scelta del concorrente, per mezzo del servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano.

La consegna a mano dei plichi potrà avvenire esclusivamente presso l'ufficio protocollo del Comune di San Maurizio Canavese, negli orari di apertura al pubblico:

lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,45

giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00

sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,30

L'ufficio protocollo rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza non verranno aperti. Ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra non farà alcuna fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Nessun rimborso spetterà ai partecipanti per eventuali spese di partecipazione alla presente procedura.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, opportunamente sigillate, recanti all'esterno la denominazione e l'indirizzo del mittente, nonché, rispettivamente, le seguenti diciture: **“A-Documentazione amministrativa”**, **“B-Offerta tecnico-organizzativa”** e **“C-Offerta economica”**.

► La mancata sigillatura di una delle buste interne costituirà causa di **“immediata esclusione”** dalla procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► La mancanza o incompletezza, sulle buste interne, dell'intestazione del mittente e dell'indicazione dell'oggetto dell'appalto costituiranno **“irregolarità non essenziali”** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare.

► Nel caso di mancata apposizione su una delle tre buste interne della dicitura che ne identifica il contenuto (a titolo esemplificativo, Busta “A - Documentazione amministrativa”, Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”, Busta “C - Offerta economica”), tale **“irregolarità sarà ritenuta non essenziale”** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare, laddove, ad esempio, la busta economica sia comunque individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne tutte debitamente contrassegnate all'esterno o sia possibile per il concorrente, su invito della Stazione appaltante, contrassegnarle senza aprirle; in ogni altro caso la mancata apposizione della dicitura sulle buste interne comporterà **“l'esclusione immediata”** dalla procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di **“immediata esclusione”** (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► Verranno **“escluse immediatamente”** dalla procedura le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto agli importi posti a base di gara.

24 - Contenuto della BUSTA “A - Documentazione amministrativa”

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:

24.1 Domanda di partecipazione alla gara;

24.2 Dichiarazioni sostitutive attestante il possesso dei requisiti generali;

24.3 Dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti speciali di partecipazione;

24.4 Dichiarazioni sostitutive ulteriori richieste per la partecipazione alla gara;

24.5 PASSOE;

24.6 Garanzia provvisoria;

24.7 Attestazione avvenuto sopralluogo;

24.8. Ricevuta versamento ANAC;

24.9 Documentazione da produrre in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi.

24.1 Domanda di partecipazione alla gara, redatta preferibilmente utilizzando l'allegato predisposto dalla Stazione Appaltante (**“Modello 1A”**), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve allegarsi, copia conforme all'originale della relativa procura).

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

24.2 Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali, redatta preferibilmente utilizzando l'allegato predisposto dalla Stazione appaltante ("**Modello 1A**"), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale **il concorrente** dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, co. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice, quali precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici¹ e per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267²e, per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo

¹ Indicare i riferimenti (n., data, ecc.) del decreto di autorizzazione del Tribunale.

² Indicare i riferimenti (n., data, ecc.) del decreto di autorizzazione del Tribunale.

la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, co. 1, lett. b), del Codice);

c)³ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (art. 38, co. 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

³ Si precisa che laddove l'omessa indicazione delle sentenze di condanna passate in giudicato o dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o delle sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., avvenga con modalità che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa e le predette fattispecie invece sussistano, integrando gli estremi del falso in gara, la dichiarazione non è sanabile e comporta **"l'immediata esclusione"** del concorrente dalla gara nonché la segnalazione del caso all'ANAC; nel caso in cui il concorrente ometta integralmente di produrre la dichiarazione relativa alla presenza o meno dei predetti provvedimenti ovvero dichiarare di averli riportati senza specificarli espressamente, tale ipotesi costituirà **"irregolarità essenziale"** (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, co. 1, lett. d), del Codice);

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC. (art. 38, co. 1, lett. e), del Codice);

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, co. 1, lett. f), del Codice);

g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, co. 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, co. 1, lett. g), del Codice);

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, co. 1, lett. h), del Codice);

i) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, co. 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, co. 1, lett. i), del Codice);

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, co. 1, lett. l), del Codice);

m) che nei propri confronti:

m.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, co. 1, lett. m), del Codice);

m.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 ovvero non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non sono stati conferiti incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 co. 16-ter⁴ per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell' A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, co. 1, lett. m-bis), del Codice);

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, co. 1, lett. m-ter), del Codice;

⁴ Ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al co. 1, lett. m-quater), e co. 2 dell'art. 38 del Codice:

di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

■ le dichiarazioni elencate nel presente paragrafo 24.2, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

■ le dichiarazioni elencate nel presente paragrafo 24.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

■ le dichiarazioni di cui di cui al presente paragrafo 24.2, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese o riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 38, co. 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese o riferirsi ad entrambi i soci.

■ la dichiarazione di cui al presente paragrafo 24.2, lett. c), deve essere resa o riferirsi anche ai soggetti indicati nell'art. 38, co. 1, lettera c) del Codice, quali sopra riportati, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

■ le predette dichiarazioni di cui al paragrafo 24.2, lett. b), c) ed m-ter), potranno essere rese sia, individualmente e personalmente, dai singoli soggetti interessati, in conformità e ai sensi del d.P.R. 445/2000, sia, in alternativa, mediante Dichiarazione cumulativa unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'impresa concorrente⁵.

⁵ Sul punto la giurisprudenza: "a) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di condizioni preclusive previste dall'art. 38 del Codice e dalla restante normativa vigente ben può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti prescritti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore; b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste

► **“A pena di immediata esclusione”** dalla gara, il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo 24.2 deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto. Il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore deve sussistere al momento del rilascio da parte della Stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► Si precisa che costituiranno **“irregolarità essenziali”** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015):

-l'insussistenza della Dichiarazione del concorrente in merito ad una o più specifiche lettere del co. 1 dell'art. 38 del Codice;

-pur essendo sussistente una Dichiarazione, la stessa non sia stata resa da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che l'art. 38, co. 1, del Codice individua come titolare del requisito;

-la sussistenza di una Dichiarazione resa dal concorrente dalla quale non si evinca il possesso o meno del requisito;

-la mancata allegazione, in caso di partecipazione sotto forma di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, da parte di uno o più dei partecipanti al raggruppamento, alla rete, al GEIE o al consorzio, delle predette Dichiarazioni;

-la mancata allegazione, in caso di partecipazione sotto forma di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, da parte di uno o più consorziati tramite i quali il consorzio concorre alla gara, delle Dichiarazioni di cui sopra (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

24.3 Dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti speciali, redatte preferibilmente utilizzando l'allegato predisposto dalla Stazione appaltante (**“Modello 1A”**), rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente attesta:

a) di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nell'Albo delle Imprese artigiane, con espressa indicazione della Camera di Commercio o dell'Albo ove l'operatore economico è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza (per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al Codice).

a1) (per le cooperative o consorzi di cooperative) di essere iscritto all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del d.m. 23.06.2004,

dall'art. 38 del Codice e dalla restante normativa vigente ben può non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, potendo questi ultimi essere agevolmente identificati dalla stazione appaltante mediante accesso a banche dati ufficiali e registri pubblici; c) pertanto, una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lett. a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio” (Cons. Stato, Ad. Plen, n. 16/2014).

ovvero presso Albo Regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero dei soci⁶, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici;

c) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, co. 1, lett. c), del Codice⁷, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

d) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2012 – 2013 – 2014), un fatturato globale non inferiore ad euro 5.667.082,50 (diconsi euro cinquemilioneiseicentosessantasettemilaottantadue/50), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;

e) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 – 2014), un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto della gara (ristorazione scolastica), prestati per enti pubblici o privati, per un importo non inferiore ad euro 2.833.541,25 (diconsi euro duemilioniottocentotrentatremilacinquecentoquarantuno/25) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;

f) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 2014), nel settore oggetto di gara (ristorazione scolastica), per enti pubblici o privati, con i relativi importi, date e destinatari dei servizi stessi, e ne attesta la regolare esecuzione;

g) di essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 “Sistema di qualità”

(ovvero)

g) di non essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 “Sistema di qualità”;

h) di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 22000 – 2005 relativa alla sicurezza alimentare;

(ovvero)

h) di non essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 22000 – 2005 relativa alla sicurezza alimentare.

⁶ Occorre indicare tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché – per ogni altro tipo di società – indicare l'eventuale socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci, nel caso di società con due soli soci, in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria.

⁷ In caso di incorporazione o di fusione societaria interessante l'operatore economico concorrente, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, devono essere indicati quali soggetti cessati, anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse, nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; in caso di cessione d'azienda a favore dell'operatore economico concorrente, nell'anno anteriore alla data di pubblicazione del bando, devono essere indicati altresì gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso l'impresa cedente nell'ultimo anno

In alternativa alle Dichiarazioni sostitutive di cui alle precedenti lett. g) ed h) l'operatore economico potrà produrre certificazioni di qualità, in copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

► **“A pena di immediata esclusione”** dalla gara, il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo 24.3 deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto. Il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore deve sussistere al momento del rilascio da parte della Stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

Si precisa che

■ nel caso di **AVVALIMENTO**, a norma dell'art. 49 del Codice, il concorrente dovrà allegare altresì alla domanda la seguente documentazione:

a. Dichiarazione sostitutiva con cui il **concorrente** indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. Dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal legale rappresentante dell'**impresa ausiliaria**, con le quali:

1) attesta di essere iscritto alla C.C.I.A.A. (o Registro equivalente), di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

Le Dichiarazioni sostitutive di cui alle lett. a. e b. dovranno essere redatte preferibilmente utilizzando l'allegato predisposto dalla Stazione appaltante (**“Modello 1B”**).

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, co. 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai fini della presente gara, l'impresa concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Al fine di garantire la Stazione appaltante sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, si richiede che:

il contratto di avvalimento (di cui alla precedente lett. c) dettagli puntualmente le risorse e l'apparato organizzativo che vengono prestati all'ausiliato (ai sensi dell' art. 88 del Regolamento); ciò al fine di permettere alla Stazione appaltante di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In particolare, per quanto concerne l'avvalimento delle certificazioni di qualità, il contratto dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa e contenga un chiaro impegno di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva prestata.

Il contratto di avvalimento dovrà inoltre esplicitare la responsabilità solidale che, per legge, deve legare l'ausiliato e l'ausiliario nei confronti della Stazione Appaltante.

► Si precisa che l'irregolarità consistente nell'omessa produzione della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento o nell'omessa stipula del contratto di avvalimento entro la data di presentazione dell'offerta, afferendo al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, non può essere soggetta a regolarizzazione postuma e comporterà **“l'immediata esclusione”** dalla gara (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015). Di contro, l'omessa allegazione del contratto di avvalimento all'offerta per mera dimenticanza, laddove lo stesso sia già stato siglato dalle parti alla data di presentazione dell'offerta, costituirà **“irregolarità essenziale”** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► La mancata allegazione di uno o più dei restanti documenti richiesti a corredo della dichiarazione di voler ricorrere all'avvalimento ovvero la presentazione di documenti irregolari o incompleti, costituirà **“irregolarità essenziale”** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare (Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

24.4 Dichiarazioni sostitutive ulteriori richieste per la partecipazione alla gara, redatte preferibilmente utilizzando l'allegato predisposto dalla Stazione appaltante (**“Modello 1A”**), rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente dichiara:

a) la disponibilità, in caso di aggiudicazione, sin dalla data d'inizio del servizio e per tutta la durata dell'appalto, di un centro di cottura esclusivamente dedicato alla ristorazione scolastica, e relativo magazzino, conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalle norme vigenti. Tale centro di cottura dovrà essere tassativamente ubicato ad una distanza tale da consentire un tempo di consegna dei pasti non superiore a 30 minuti;

b) la disponibilità, in caso di aggiudicazione, sin dalla data d'inizio del servizio e per tutta la durata dell'appalto, di un centro di cottura alternativo, che soddisfi il **“piano di emergenza”**, e relativo magazzino, conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalle norme vigenti. Tale centro di cottura, dovrà essere tassativamente ubicato ad una distanza tale da consentire un tempo di consegna dei pasti non superiore a 45 minuti.

La tempistica di cui alle precedenti lett. a) e b) sono riferite al tragitto dal centro di cottura in disponibilità, alla sede del Comune più distante tra Nole e San Maurizio Canavese, rispetto al centro di cottura stesso. La distanza deve essere provata attraverso la rilevazione di cui al sito www.viamichelin.it, con itinerario calcolato con opzione “percorso rapido”, le cui risultanze dovranno essere allegate in sede di offerta.

c) che l’offerta economica presentata è remunerativa e che per la sua formulazione ha preso atto e ha tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

e) di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle sul riassorbimento del personale di cui al precedente paragrafo 12;

f) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato da ciascuno dei Comuni che formano la Stazione appaltante, disponibile sui relativi siti internet <http://www.comune.sanmauriziocanavese.to.it> e <http://www.comune.nole.to.it>, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto.

g) le parti della prestazione che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo (l’impresa appaltatrice potrà subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del Codice, i soli servizi accessori a quello principale, costituiti dal servizio di pulizia dei locali interessati dalla refezione scolastica, il trasporto dei pasti e quello di rilevazione del numero giornaliero delle presenze mensa. Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio di refezione scolastica come disciplinato dal CSA.

► La mancata presentazione della presente Dichiarazione, comporterà esclusivamente l’impossibilità per il concorrente, in caso di aggiudicazione, di avvalersi del subappalto per l’esecuzione del contratto.

h) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

h) di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai

sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a), del Codice. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

i) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

l) le posizioni INPS e INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, il numero degli addetti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni e il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa;

m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

► L'omissione integrale delle Dichiarazioni sostitutive di cui alla Busta "A – Documentazione, ovvero l'allegazione di Dichiarazioni irregolari o incomplete, costituirà **"irregolarità essenziale"** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare, fatte salve quelle di cui alle lett. i), l) ed m) del paragrafo 24.4, la cui irregolarità costituirà **"elemento esigibile"** dalla Stazione appaltante (Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015) e sarà trattata come descritto nel medesimo paragrafo 18.

Le Dichiarazioni di cui alla Busta "A – Documentazione" devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; le Dichiarazioni predette potranno essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

► La mancata sottoscrizione costituirà **"irregolarità essenziale"**, in quanto pur attenendo propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta si ritiene sanabile (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015). Infatti, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell'art. 38 comma 2- bis e 46 comma 1-ter del Codice, risulta sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l'elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista dal paragrafo 18 del presente disciplinare (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► Allo stesso modo, costituirà **"irregolarità essenziale"**, l'omessa allegazione della copia del documento d'identità del sottoscrittore, così come la mancata allegazione della copia conforme della procura in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante (purché previamente rilasciata dal legale rappresentante al sottoscrittore) (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, le Dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; la mancata sottoscrizione da parte di uno o più dei menzionati soggetti costituirà **"irregolarità essenziale"** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare (in applicazione analogica della Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le Dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di partecipazione e le Dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la Domanda di partecipazione e le Dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

► Nelle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c), la mancata sottoscrizione da parte del soggetto/soggetti ivi indicati costituirà **“irregolarità essenziale”** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare (in applicazione analogica della Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

24.5 PASSOE di cui all'art. 2, co. 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (ora ANAC) e successive modificazioni assunte nelle adunanze dell'08 maggio e del 05 giugno 2013, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

24.6 Garanzia provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente di valore pari ad euro 56.670,82 (euro cinquantaseimilaseicentosestanta/82), con allegata la dichiarazione, prevista dall'art. 75 co. 8 del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

A scelta dal concorrente, la garanzia è costituita:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune Capofila, Banca Intesa San Paolo agenzia di San Maurizio Canavese, codice IBAN: IT74U0306930930100000300009;

- con fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1933 che svolgano, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998.

Nel caso di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art.

324 del Regolamento o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Nel caso di garanzia sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al co. 4 dell'art. 127 del Regolamento; nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004 n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile; mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice;
- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - o l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - o la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;

N.B.:

- in caso di raggruppamento costituito la cauzione deve essere presentata dall'Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima. Nel caso di GEIE o consorzio ordinario costituiti deve essere intestata allo stesso GEIE o consorzio;
- in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a ciascun operatore economico costituente il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete o i consorzi ordinari o GEIE, ovvero solo all'operatore economico designato quale capogruppo, ma con espressa indicazione, nella garanzia, della qualità di mandatario.

Ai sensi dell'art. 38, co. 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria **garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 2.833,54** (duemilaottocentotrentatre/54), di cui al paragrafo 18 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (art. 75 co. 6 e 9 del Codice).

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare **la garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

L'importo delle garanzia provvisoria e definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. In questo caso, la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere una copia della certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale (art. 37 co. 2 del Codice) o consorzio ordinario di concorrenti (art. 34 co. 1 lett. e) del Codice) il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34 co. 1 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

► La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione richiesta dalla Stazione appaltante, costituirà **"irregolarità essenziale"** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare. Nel caso di mancata costituzione della cauzione provvisoria entro la data di presentazione dell'offerta ovvero nel caso in cui la stessa, seppur costituita, non decorra da tale data, il concorrente sarà **"escluso immediatamente"** dalla gara (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

24.7 Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione appaltante comprovante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguito il servizio.

24.8. Ricevuta versamento ANAC rilasciata dal Servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on-line) quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del CONTRIBUTO ALL'ANAC di importo pari a euro **200,00** (con riferimento al CIG 6263435E0F) effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

► Si precisa che ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della l. n. 266/2005, l'omesso pagamento del contributo comporterà l'inammissibilità dell'offerta e **"l'esclusione immediata"** del concorrente dalla gara. Il pagamento effettuato con modalità difformi da quelle previste dal presente disciplinare

o dalla stessa ANAC, purché adeguatamente comprovato dal concorrente ed effettuato entro il termine decadenziale della partecipazione alla gara, costituirà **“irregolarità non essenziale”** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare. La mancata allegazione all’offerta del documento comprovante il versamento, disposto dal concorrente prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, costituirà **“irregolarità essenziale”** ai sensi del paragrafo 18 del presente disciplinare (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015).

24.9 Documentazione da produrre in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi

In caso di partecipazione sotto forma di operatore economico con idoneità plurisoggettiva o consorzio, il concorrente dovrà allegare nella BUSTA “A – Documentazione amministrativa” anche la seguente Documentazione:

- per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.

- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 37, co. 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, co. 4, del Codice.

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. Le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

► La mancanza di uno dei documenti di cui al presente paragrafo 24.9 ovvero la produzione di documenti irregolari o incompleti o la mancata indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni costituirà **“irregolarità essenziale”** ai sensi del paragrafo 18 (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

25 - Contenuto della BUSTA “B – Offerta tecnico-organizzativa”

► La BUSTA “B – Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere, **“a pena di immediata esclusione”**, un progetto tecnico-organizzativo completo e dettagliato dei servizi e dei prodotti offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel CSA.

La relazione tecnica deve essere sviluppata ed articolata nei paragrafi corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta di cui al successivo paragrafo 27.

L'offerta tecnico-organizzativa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando, in tale ultimo caso, copia conforme della procura speciale.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

► La mancata allegazione della procura speciale (purché previamente rilasciata dal legale rappresentante al sottoscrittore) o la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte dei soggetti di cui sopra, costituirà **“irregolarità essenziale”** che potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e art. 46, comma 1-ter, del Codice, a condizione che l'offerta sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 18 del presente disciplinare. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara (in applicazione analogica della Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

26 - Contenuto della BUSTA “C- Offerta economica”

► Nella BUSTA “C – Offerta economica” deve essere contenuta, **“a pena di immediata esclusione”**, l'offerta economica, predisposta secondo il **Modello 2** allegato al presente disciplinare, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il prezzo offerto per ogni pasto fornito, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) il ribasso percentuale, con indicazione al massimo di due cifre decimali, da applicare all'importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi.

Nell'offerta economica, **“a pena di immediata esclusione”**, devono essere indicati, ai sensi dell'art. 86, co. 3 bis e 87, co. 4, del Codice, i costi interni aziendali relativi alla sicurezza.

Si richiede, inoltre di indicare il costo del personale proprio dell'operatore economico, con riferimento alla commessa in questione, ai fini della eventuale valutazione della congruità dell'offerta presentata.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando, in tale ultimo caso, copia conforme della procura speciale.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

► La mancata allegazione della procura speciale (purché previamente rilasciata dal legale rappresentante al sottoscrittore) o la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei soggetti di cui sopra, costituirà **“irregolarità essenziale”** che potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice, a condizione che l'offerta sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 18 del presente disciplinare. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara. (in applicazione analogica della Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

27 - Procedura di aggiudicazione

Criterio di aggiudicazione: il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dagli artt. 81 e 83 del Codice. Applicando tale criterio, la Stazione appaltante aggiudica il contratto valutando l'offerta non solo sulla base del prezzo ma anche sulla base di altri parametri: criteri e sub-criteri di valutazione.

Valutazione dell'offerta tecnica: max 60 punti (Busta B)

Le offerte ammesse alla gara saranno valutate in base ai sotto indicati elementi di valutazione, assegnando per ciascun elemento i seguenti punteggi:

parametro	elementi di valutazione	Punteggio
A	L'impresa è tenuta a presentare un progetto in materia di educazione alimentare . Oggetto della valutazione sarà il programma degli interventi finalizzati a diffondere i valori di una corretta alimentazione e di un positivo approccio con il cibo, in particolar modo per quanto attiene al consumo di frutta e verdura. L'Impresa dovrà predisporre un progetto che preveda il coinvolgimento di tutti i soggetti che intervengono nel processo di erogazione del servizio: Impresa Appaltatrice, Amministrazione Comunale, Dirigente scolastico ed insegnanti, genitori e soprattutto i bambini, precisandone le caratteristiche di svolgimento, le risorse tecniche, finanziarie, strumentali ed umane messe a disposizione, i tempi di svolgimento, ecc. Nel progetto, dovrà essere prevista, altresì, la rilevazione della gradibilità del servizio da parte degli utenti, effettuata almeno una volta al mese e su un campione statisticamente significativo. I	Da 0 a 10 punti , a valutazione discrezionale della Commissione, così attribuiti: Punti 0 = progetto insufficiente; Punti 3 = progetto sufficiente;

	concorrenti dovranno presentare un progetto su massimo 4 facciate di foglio A4, formattate col carattere “times new roman pt. 12”, a firma del Legale Rappresentante. Non saranno valutate dalla Commissione eventuali pagine eccedenti il numero massimo indicato. Il progetto verrà verificato per la parte sanitaria successivamente con il Servizio ASL territorialmente competente	Punti 4 = progetto discreto; Punti 7 = progetto buono; Punti 10 = progetto ottimo
B	piano di organizzazione dell’organico Oggetto della valutazione sarà il piano di lavoro, riferito ad una giornata tipo e differenziato per i servizi previsti dal presente appalto per i due Comuni, ed un piano delle sostituzioni del personale. La relativa tabella dovrà indicare numero degli addetti, le ore di servizio previste per ognuno, le mansioni e le assegnazioni di riferimento ai propri compiti con relative ore. b1) valutazione n. degli addetti al servizio	Da 0 a 16 punti a valutazione discrezionale della Commissione, così attribuiti: b1.1) personale dedicato al centro cottura (escluso il Direttore del Servizio) Punti 3 all’offerta migliore (che preveda il maggior numero di addetti) b1.2) personale dedicato alla distribuzione, riassetto e trasporto Punti 3 all’offerta migliore (che preveda il maggior numero di addetti), b1.3) personale dedicato al servizio amministrativo (gestione informatizzata della banca dati utenti e riscossione diretta proventi) Punti 2 all’offerta migliore che preveda il maggior numero di addetti) I punteggi intermedi per le altre offerte verranno conteggiati per le voci b1.1) e b1.2) e b1.3) in modo direttamente proporzionale con

	b 2) valutazione monte ore settimanale complessivo.	l'applicazione della seguente formula : <u>Offerta X punteggio massimo</u> Offerta migliore b 2.1) monte ore settimanale del personale dedicato al centro cottura (escluso il Direttore del Servizio) Punti 3 all'offerta migliore (che preveda il maggior numero di ore settimanali) b 2.2) monte ore settimanale del personale dedicato alla distribuzione, riassetto e trasporto Punti 3 all'offerta migliore (che preveda il maggior numero di ore settimanali) b 2.3) monte ore settimanale del personale dedicato al servizio amministrativo (gestione informatizzata della banca dati utenti e riscossione diretta proventi) Punti 2 all'offerta migliore (che preveda il maggior numero di ore settimanali) I punteggi intermedi per le altre offerte verranno conteggiati per le voci b.2.1) e b.2.2) e b.2.3) in modo direttamente proporzionale con l'applicazione della seguente formula: <u>Offerta x punteggio massimo</u> Offerta migliore
C	Piano di formazione e aggiornamento del personale. Oggetto della valutazione sarà il programma di interventi di formazione che l'impresa intende attuare, per tutto il personale del centro cottura e del personale addetto agli altri servizi. Il piano dovrà contenere l'indicazione del monte ore	Da 0 a 5 così suddiviso a valutazione discrezionale della Commissione, così attribuiti:

	previsto per ciascuna figura professionale (durata minima 8 ore come in riferimento all'art. 41 del CSA), dei contenuti e dei tempi.	Punti 0 = progetto insufficiente; Punti 2 = progetto sufficiente; Punti 3= progetto discreto; Punti 4 = progetto buono; Punti 5 = progetto ottimo
D	Utilizzo di ulteriori prodotti BIOLOGICI , oltre a quelli previsti dall'art. 52 del CSA, specificando la tipologia. L'offerta dovrà riguardare prodotti sostanziali e non residuali del menù.	Da 0 a 7 punti così attribuiti: 0 punti = assenza di prodotti BIO; 1 punto per ogni prodotto BIO (oltre quelli previsti dall'art. 52 del CSA), fino a un massimo di punti 7.
E	Utilizzo di ulteriori prodotti “filiera corta” (Deliberazione Giunta Regionale n. 18-10251 del 09.12.2008 e legge regionale n. 12/2008), oltre a quelli previsti dall'art. 52 del CSA, specificandone la tipologia. L'offerta dovrà riguardare prodotti sostanziali e non residuali del menù	Da 0 a 7 punti così attribuiti 0 punti = assenza di prodotti “filiera corta”; 1 punto per ogni prodotto “filiera corta” (oltre quelli previsti dall'art. 52 del CSA), fino al massimo di punti 7.
F	Elaborazione e realizzazione di un progetto , da svolgersi per la durata dell'intero appalto, che preveda il recupero delle porzioni non distribuite di alimenti ed, eventualmente, lo smaltimento “intelligente” degli avanzi. I concorrenti dovranno presentare un progetto redatto su massimo 4 facciate di foglio A4 e formattate col carattere “times new roman pt. 12”, a firma del Legale Rappresentante. Non saranno valutate dalla Commissione eventuali pagine eccedenti il numero massimo indicato.	Da 0 a 5 così suddiviso a valutazione discrezionale della Commissione, così attribuiti: Punti 0 = progetto insufficiente; Punti 2 = progetto sufficiente; Punti 3= progetto discreto; Punti 4 = progetto buono; Punti 5 = progetto ottimo
G	Elaborazione e realizzazione di un progetto che preveda l'introduzione di elementi di miglioramento nel servizio, e/o sicurezza e/o innovazione e/o abbassamento dell'impatto ambientale, aggiuntivi rispetto agli standard fissati dal CSA, senza alcun costo aggiuntivo per le Amministrazioni. Le proposte dovranno essere compatibili con la situazione esistente, dovranno migliorarla sotto l'aspetto tecnico, organizzativo, funzionale, ambientale, ed essere dettagliate adeguatamente, per rendere agevole l'esame della Commissione, corredate di un piano di intervento comprendente tempi, risorse strumentali ed umane e modalità di realizzazione. Il progetto dovrà essere redatto su	Da 0 a 10 punti, a valutazione insindacabile della Commissione, così attribuiti: Punti 0 = progetto insufficiente; Punti 3 = progetto sufficiente; Punti 4 = progetto discreto;

	massimo 4 facciate di foglio A4, formattate col carattere "times new roman pt. 12", a firma del Legale Rappresentante; non saranno valutate dalla Commissione eventuali pagine eccedenti il numero massimo indicato.	Punti 7 = progetto buono; Punti 10 = progetto ottimo
--	--	---

La Commissione giudicatrice valuterà il punteggio totale della singola offerta tecnica applicando il seguente metodo:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = punteggio assegnato all'offerta in esame (a)

Σ = sommatoria

n = numero totale di elementi di valutazione (11)

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i)

V(a)_i = coefficiente assegnato

Si precisa che $[W_i * V(a)_i]$ è conteggiato, a seconda che gli elementi di valutazione siano qualitativi o quantitativi, per mezzo delle modalità indicate nella corrispondente colonna "Punteggio da attribuire".

Valutazione dell'offerta economica: max 40 punti (Busta C)

Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, il soggetto che presiede la gara procederà all'apertura delle BUSTE "C - Offerta economica", dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Il soggetto che presiede la gara provvederà poi ad attribuire il coefficiente V(a)_i all'offerta economica (ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara) in base alla formula di seguito indicata:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

Dove

R_a = ribasso offerto dal concorrente a

R_{max} = ribasso più conveniente offerto

28. Operazioni di gara

Nel corso della prima seduta pubblica, che avrà luogo il giorno 23.07.2015, alle ore 9,30, presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di San Maurizio Canavese, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84 del Codice, procederà:

- (i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- (ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, co.1, lett.b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad **escludere** dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- (iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o altra forma di operatore plurisoggettivo, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o operatore plurisoggettivo e in caso positivo ad **escluderli** dalla gara;
- iv) ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non possiedano i requisiti di partecipazione stabiliti dal bando, dal presente disciplinare, dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra “**irregolarità essenziale**” della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 co. 2-bis e art. 46 co.1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto i requisiti di partecipazione stabiliti dal bando, dal presente disciplinare, dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- (vi) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (v) che precede, a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, co.1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 24.2; all'esito di tali verifiche la Commissione provvederà all'**esclusione** dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva (la cui data, ora e luogo saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito della Stazione appaltante Ente Capofila, all'indirizzo: www.comune.sanmauriziocanavese.to.it) procederà quindi all'apertura delle buste concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiederà, ai sensi degli artt. 38 co. 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni.

In seduta riservata, la Commissione procederà quindi all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 27.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica (che sarà resa nota ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito della Stazione appaltante Ente Capofila, all'indirizzo: www.comune.sanmauriziocanavese.to.it), la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali **esclusioni** dalla gara dei concorrenti che non abbiano provveduto alla **regolarizzazione**; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiederà, ai sensi degli artt. 38 co.2-bis e art. 46 co. 1-ter del Codice, la necessaria **regolarizzazione**, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni, sospenderà la seduta fissando la data della seduta successiva e disporrà la comunicazione ai concorrenti non presenti.

Successivamente, la Commissione provvederà ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di **regolarizzazione** e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 27 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

La Commissione comunicherà, in caso di **esclusioni**, quanto avvenuto alla Stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, co. 2, del Codice, ovvero qualora ritenga che siano presenti le condizioni di cui al successivo co. 3) del medesimo articolo, la Commissione chiuderà la seduta pubblica e ne darà comunicazione ai presenti e al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, co.1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione appaltante ovvero della Commissione di gara. La Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte pervenute, non oltre la quinta, ai sensi dell'art. 88, co. 7, del Codice.

La Stazione Appaltante **escluderà** l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

La gara proseguirà poi in una ulteriore seduta pubblica (che sarà resa nota ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante Ente Capofila, all'indirizzo: www.comune.sanmauriziocanavese.to.it nella quale saranno dichiarate anomale le offerte, che

all'esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e sarà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della migliore offerta risultata congrua.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Alle sedute pubbliche di gara sono ammessi a presenziare i rappresentanti legali dei concorrenti o loro delegati muniti di apposita delega.

Si precisa che l'aggiudicazione provvisoria assumerà carattere definitivo solamente con il provvedimento di approvazione da parte dell'organo competente della Stazione Appaltante.

L'Amministrazione procederà, in ogni caso, a rendere noto l'esito della gara mediante pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante Ente Capofila, all'indirizzo: www.comune.sanmauriziocanavese.to.it.

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace una volta concluse, con esito positivo, le verifiche in capo all'aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

29. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta:

- fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice;
- stipulare il contratto nella forma prevista dall'art.11, co.13, del Codice.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al comma precedente in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante: in tal caso la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria.

In caso di decadenza o di rinuncia del primo classificato, si procederà all'aggiudicazione con scorrimento della graduatoria.

30. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei concorrenti verranno acquisiti e trattati dalla Stazione Appaltante, anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per finalità connesse alla procedura di gara, ovvero per dare esecuzione agli obblighi informativi previsti dall'ordinamento.

31. Modelli allegati

Domanda e dichiarazioni sostitutive, documenti di gara ed offerta economica, è preferibile siano formulati avvalendosi la modulistica allegata. Devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Allegati: Modelli 1.A, 1.B e 2.